

AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FERRARA  
UFFICIO TERRITORIALE DI FERRARA  
16 SET. 2022 22.10. SI. 3  
Visto Registrato il 16 SET. 2022  
Inquadratura con

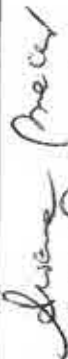
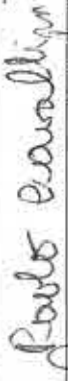
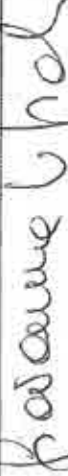
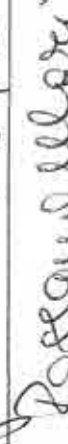
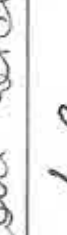
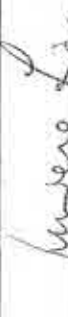
\*Firma su delega del direttore Provinciale  
dott. Giuseppe Rosso



Assemblea generale ordinaria del 05/09/2022 ore 18,30-seconda convocazione  
Modifica e adeguamento dello Statuto-DLgs 03/07/2017, n°117(art.102 comma 2)

| Nome in stampatello | Firma             |
|---------------------|-------------------|
| MARCO FERRAZZI      | MARCO FERRAZZI    |
| ELIO PUGLIESE       | ELIO PUGLIESE     |
| PATRIZIA PARI       | PATRIZIA PARI     |
| INSALATO DIEGO      | INSALATO DIEGO    |
| ANTONELLA BUI       | ANTONELLA BUI     |
| ILARIA BAZZON       | ILARIA BAZZON     |
| FRANCESCA SALVATI   | FRANCESCA SALVATI |
| GRANDE ALESSANDRO   | GRANDE ALESSANDRO |
| MARA CALABROSE      | MARA CALABROSE    |
| ANNAISA BOTTONI     | ANNAISA BOTTONI   |
| ENRICO BECCARINI    | ENRICO BECCARINI  |
| BONAZZO DANIELA     | BONAZZO DANIELA   |
| AUTONIO NOVELLI     | AUTONIO NOVELLI   |
| CRISTINA BORSORI    | CRISTINA BORSORI  |
| MAX VITARELLA       | MAX VITARELLA     |
| AUCI CASINI         | AUCI CASINI       |
| ROBERTO SANTARSI    | ROBERTO SANTARSI  |
| MORICA LUNGHI       | MORICA LUNGHI     |
| ROBERTO BAZZON      | ROBERTO BAZZON    |
| RIKKE MARINI        | RIKKE MARINI      |

Assemblea generale ordinaria del 05/09/2022 ore 18,30-seconda convocazione  
uffica e adeguamento dello Statuto-DLgs 03/07/2017, n°117(art.102 comma 2)

| in stampatello    | Firma                                                                                |    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RIANNA BRACCI     |    | 21 |
| LUPO ORSINI       |     | 22 |
| MASSIMO POZZI     |     | 23 |
| SOLCINA MARCHI    |    | 24 |
| ADRIANO CAVALLINI |    | 25 |
| BILLY GIOVANNA    |    | 26 |
| ROSSANA MARCHI    |    | 27 |
| GIORDANO SPERINZI |   | 28 |
| ANDREA LAMARCA    |   | 29 |
| MARIA PATRIZIA    |   | 30 |
| BARTOLO POSIGNOLI |  | 31 |
| MONA MASSARI      |  | 32 |
| FLOCCA LUCIANA    |   | 33 |
| GIORGIO DEI       |  | 34 |

34 presenti  
+ 3 DELEGHE

TEBALDI CINZIA  
VACCHI TICHELE  
DONATI ELEONORA

2

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE MUSIJAM-APS****Articolo 1: Costituzione, denominazione e sede**

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale denominata: Musijam-APS, con sede in Ferrara (FE), operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

**Articolo 2: finalità istituzionali e attività**

L'Associazione nasce con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in forma prevalente di attività volontariato da parte degli associati stessi. La attività proposte in modo continuato sono tra quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n.117 così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Ai sensi dell'art. 5 del codice del Terzo Settore le attività di interesse generale svolte dall'associazione sono prevalentemente a favore degli associati e di terzi sono:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Finalizzate:
- a) all'attuazione dei principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli;
  - b) allo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni ed alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
  - c) alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
  - d) alla ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
  - e) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica d'interesse locale;
  - f) al conseguimento di altri scopi di promozione sociale.

Al fine di perseguire i suddetti scopi istituzionali, l'Associazione può organizzare attività quali:

- a) corsi di formazione musicale per persone di differente età, dalla propedeutica al perfezionamento;
- b) laboratori musicali, teatrali e più in generale rivolti all'espressione della creatività;
- c) musicoterapia;
- d) guida all'ascolto;
- e) attività concertistiche;
- f) scambi culturali di vario genere;
- g) stipulare accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- h) collaborare con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- i) raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi
- j) svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali

Le attività di cui al comma precedente, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

### Articolo 3: Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nel rispetto dei precisi limiti di cui all'art. 35 co. 3 del D. Lgs. 117/2017

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

### Articolo 4: Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione presso l'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e dovranno essere utilizzati secondo la normativa vigente in merito al trattamento dei dati personali.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci una volta avvenuto il versamento della quota associativa e rilascerà un attestato dell'avvenuto tesseramento.

Non è ammessa la figura di socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato da parte di un minore, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domande di ammissione provenienti da soggetti diversi da persone fisiche, queste dovranno essere presentate dai relativi legali rappresentanti.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per tre mesi dal sollecito a seguito della scadenza della annualità;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danni morali/materiali all'Associazione stessa.

- c) per decesso

- d) per recesso

- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato in forma scritta.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha diritto alcuno sul patrimonio associativo.

### Articolo 5: diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno diritto al voto e all'elettorato attivo e se maggiorenni anche all'elettorato passivo. Nel caso di persone giuridiche o Enti, tali diritti sono riconosciuti ai loro legali rappresentanti. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto stabilito dal presente Statuto. In particolare i soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione ossia dei libri sociali, con possibilità o di ottenerne copia facendone richiesta scritta anche per via informatica al Consiglio Direttivo il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell'associazione alla presenza di almeno un componente del Consiglio Direttivo facendone richiesta scritta anche per via informatica allo stesso Consiglio Direttivo il quale risponderà entro 30 giorni dalla richiesta.

Il socio in quanto tale è tenuto al versamento della quota associativa annuale secondo quanto stabilito nell'articolo precedente. Il suo comportamento verso gli aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate, contribuendo nel limite delle proprie possibilità al raggiungimento delle finalità istituzionali del sodalizio secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

### Articolo 6: I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche in modo indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### Articolo 7: Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) Assemblea dei soci
- 2) Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Organo di Controllo (eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. Possono essere rimborsate le spese sostenute nell'esercizio delle attività da esse derivanti.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

### Articolo 8: L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. La sua funzione è insostituibile. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, per la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo mediante:

- 1) avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima;
- 2) avviso scritto da inviare con lettera semplice/fax/e-mail/telegramma agli associati almeno dieci giorni prima della data prevista per l'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è presieduta dallo stesso Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche da almeno tre membri del Consiglio Direttivo, se lo ritiene necessario, o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che non può avvenire nel giorno stesso in cui è stata fissata la prima, qualunque sia il numero dei presenti, trascorsi almeno 30' (minuti) dall'orario di convocazione.

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare sulle seguenti questioni:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- 3) definisce l'entità della quota associativa annuale;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) elegge eventualmente il Revisore Legale dei Conti e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- 6) si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- 7) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- 8) approva quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- 9) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10) approva altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 11) approva le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 12) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei soci presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese, a meno che non si tratti di questioni relative a persone e in tutti quei casi in cui si ritenga più corretto procedere per scrutinio segreto.

Ogni socio avente diritto, può esprimere un solo voto e può presentare fino a tre deleghe (meno di 500 associati) o 5 deleghe (più di 500 associati) in sostituzione di soci assenti.

Le discussioni e le decisioni prese durante un'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e conservato nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea, comunemente detta "ordinaria", assume il carattere di "straordinaria" per questioni legate alla modifica dello Statuto e allo scioglimento dell'Associazione. In questo caso vale quanto segue:

1) Per l'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto è necessario in prima convocazione il voto di metà più uno dei soci, in seconda convocazione invece dovranno essere presenti in assemblea, in proprio o per delega, almeno metà degli associati e occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

2) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole di  $\frac{3}{4}$  dei soci aventi diritto al voto.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee tutti i soci regolarmente iscritti, che hanno versato la quota associativa da almeno un mese.

#### Articolo 9: Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'associazione; è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per cinque anni trascorsi i quali si procederà ad una nuova elezione. Possono entrare a far parte di detto organo solo soci dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti e vengono considerate legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e deliberato quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario in caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

#### Art. 10 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### Art. 11 - Organo di Controllo (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora ritenuto opportuno dall'assemblea anche in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co.2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

3. L'Organo di controllo può esercitare al superamento dei limiti del D. Lgs. 117/17 all'art. 31 la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da uno o più Revisori legali iscritti nell'apposito registro

#### **Articolo 12: i mezzi finanziari:**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

1) Quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

2) Eredità, donazioni e legati;

3) Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;

4) Contributi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;

5) Entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

6) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

7) Erogazioni liberali degli associati o dei terzi;

8) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

9) Altre entrate compatibili con le finalità istituzionali ai sensi del D. Lgs 117/2017

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Articolo 13: scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto, convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che rimane dalla liquidazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

#### **Art. 14: Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.